

N. R.G. 13651/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale di Firenze

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Mazza  
ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13651/2020 promossa da:

██████████ SRL (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ██████████ ██████████

ATTORE/I

contro

██████████ SRL (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in VIALE ██████████ 59100 PRATO presso il difensore avv.  
██████████ ██████████

CONVENUTO/I

## CONCLUSIONI delle parti:

Per l'attrice:

*“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - accertare che l'inadempimento lamentato è dovuto alla crisi sanitaria ed economica legata al COVID-19 e che la stessa rientra tra le fattispecie indicate nell'art. 15, ultimo comma, del contratto di distribuzione, e, per l'effetto, dichiarare che ██████████ srl non è responsabile dell'inadempimento delle proprie obbligazioni nei confronti di ██████████ srl; - accertare, in ogni caso e anche a prescindere dall'art. 15 cit., l'impossibilità temporanea e non imputabile della prestazione richiesta; - in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di distribuzione per impossibilità non imputabile o per eccessiva onerosità sopravvenuta; - in via ulteriormente gradata, accertare la violazione dell'obbligo di buona fede da parte dell'opposto e conseguentemente risolvere il contratto per siffatto inadempimento; - ancora in via subordinata, ritenere l'inesigibilità, in applicazione del canone di cui all'art. 2 Cost., della prestazione richiesta, ovvero, sempre in applicazione del richiamato principio, ridurre equamente la somma richiesta del 50% per le ragioni*

pagina 1 di 9



esposte sopra; - in ogni caso, detrarre dalla somma ingiunta € 3.714,34, poiché di tale somma e senz'altro creditrice l'opponente [REDACTED] s.r.l.; - in ogni caso, annullare e/o con qualsiasi altra formula revocare il decreto ingiuntivo n. 4425/2020, emesso in data 9/11/2020 dal Tribunale di Firenze, in persona della Dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] nel procedimento n. 10145/2020 R.G.; - in ogni caso, condannare [REDACTED] al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 183 c.p. per la condotta diffamatoria e anticoncorrenziale tenuta, nonché inibire analoghi comportamenti; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”

#### Per la convenuta:

“Nel merito, accertata la infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese della ingiunta opponente, Voglia respingere ogni domanda avanzata da controparte e conseguentemente confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 4425/2020 del 09.11.2020 (Rg. 10145/2020) opposto. In Ipotesi, si chiede comunque che il Tribunale Voglia condannare l'opponente al pagamento della somma di Euro 29.209,58 per i titoli di cui al Decreto Ingiuntivo o di quella minore e/o diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria, in ogni caso sempre oltre interessi come da D.lgs. n. 231/2002. In via istruttoria per quanto occorrer possa, e senza inversione dell'onere della prova, insiste per le richieste istruttorie già formulate con la memoria difensiva ex art. 183 VI comma c.p.c. n.2) depositata in data 05.10.2021. Si conferma che risultano depositati nel fascicolo monitorio documenti dal n.1) al n. 12), con la comparsa di costituzione e risposta il documento n. 13), nonché in corso di causa risultano depositati i doc dal n. 14) al doc. 42) Si dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale domanda ed eccezione nuova della difesa avversaria”

#### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A seguito di ricorso depositato dalla [REDACTED] srl, il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo n. 4425/2020 del RG 10145/20, con il quale ingiungeva alla [REDACTED] srl di pagare, in favore della ricorrente, la somma di euro 29.209,58 oltre accessori

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la [REDACTED] srl adiva dinanzi questo Tribunale la [REDACTED] srl, al fine di ottenere la revoca e l'annullamento del decreto opposto.

Deduceva infatti l'attrice: di aver sottoscritto in data 15 gennaio 2020 un contratto di distribuzione con la [REDACTED] con il quale si impegnava a distribuire in Sicilia e Calabria capi di abbigliamento prodotti dalla chiamata in causa e a corrispondere il prezzo pattuito; che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso per fatture non saldate risalenti al periodo tra febbraio e maggio 2020, ovvero durante l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da COVID-19 che aveva determinato una crisi del settore



dell'abbigliamento con conseguente difficoltà per l'attrice di assolvere regolarmente le proprie obbligazioni; che l'art. 15 del predetto contratto di distribuzione, escludeva la responsabilità per inadempimento dovuto a cause di forza maggiore; che tale clausola di salvezza era da ritenersi essenziale per la conclusione del contratto stesso; che, inoltre, tale contratto era da interpretare nel senso per cui [REDACTED] avrebbe corrisposto alla [REDACTED] il valore della merce, una volta che la stessa fosse stata venduta al dettagliante e da quest'ultimo corrisposto il relativo prezzo; che, stante la situazione emergenziale, era stata costretta ad accettare dai propri clienti titoli postdatati ed applicare sconti sulla merce distribuita; che pertanto [REDACTED] aveva cercato di trovare un accordo con la chiamata in causa per la rimodulazione e/o il rinvio delle scadenze dei pagamenti, tra cui una proposta transattiva datata 7 giugno 2021, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno da parte della creditrice, in spregio delle regole di buona fede imposte nell'esecuzione del contratto; che il contratto *de quo* doveva intendersi sciolto ex art. 1467 c.c., per l'eccezionale mutamento delle originarie condizioni economiche in cui le parti avevano assunto i propri impegni e con aggravio per la sola opponente; che in applicazione dell'art. 2 Cost., la somma richiesta dalla creditrice doveva essere equamente ridotta della metà; che dalla ingiunta somma di euro 29.209,58 dovevano detrarsi euro 3.714,34, somma per la quale l'odierna opponente risultava creditrice per la merce resa dal cliente [REDACTED] [REDACTED] che, in ogni caso, [REDACTED] [REDACTED] doveva essere condannata al risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 183 c.p. per la condotta diffamatoria e anticoncorrenziale tenuta, con inibizione di analoghi comportamenti. Concludeva quindi la [REDACTED] srl come in epigrafe.

Radicatosi il contraddittorio, deduceva la [REDACTED] srl: che la merce era stata regolarmente consegnata alla [REDACTED] e da questa distribuita ai clienti sin dall'inizio del 2020; che stante l'assoluta mancanza di confronto e nell'impossibilità di proseguire il rapporto di collaborazione con l'opponente, [REDACTED] [REDACTED] in data 23 luglio 2020 inviava formale diffida e messa in mora nei confronti della [REDACTED] srl; che nella stessa comunicazione si richiamava l'art. 15 del contratto di distribuzione per il quale il mancato rispetto da parte del distributore delle condizioni di pagamento e delle scadenze dei pagamenti dovuti, comportava la risoluzione *ope legis* del contratto per clausola risolutiva espressa; che in assenza di riscontro alla diffida ad adempiere, [REDACTED] [REDACTED] era stata costretta a risolvere il contratto di distribuzione e ad agire per il pagamento delle fatture non saldate; che, nel merito, l'inadempimento ascrivibile alla crisi epidemiologica non era supportato, ex art. 1218 c.c., da nessuna prova circostanziata del collegamento fra inadempimento stesso e causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia; che le obbligazioni pecuniarie non sono per natura esposte al rischio di divenire impossibili e l'asserita crisi di liquidità della debitrice, non consentiva in linea di principio di invocare gli effetti liberatori dell'impossibilità sopravvenuta di adempiere; che,



contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, nel contratto di distribuzione non si prevedeva che [REDACTED] avrebbe corrisposto il valore della merce solo dopo che questa fosse stata venduta al dettagliante e dopo che questi avesse corrisposto il saldo del prezzo; che [REDACTED] in realtà non aveva allegato alcuna documentazione circa il mancato pagamento da parte dei vari clienti; che [REDACTED] aveva sempre tenuto comportamenti corretti e in totale buona fede nel rapporto contrattuale cercando di trovare un punto d'incontro per definire il pagamento delle fatture in sospeso con debitrice, la quale tuttavia dopo il luglio 2020 non aveva dato alcun riscontro; che la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità del contratto era del tutto infondata, in primo luogo perché il contratto era già stato risolto nel luglio 2020 decorsi i termini di diffida e messa in mora della debitrice e, in secondo luogo, perché in realtà tutti i costi di produzione e gli oneri contrattuali erano gravati esclusivamente sulla [REDACTED] la quale, pur avendo consegnato regolarmente la merce richiesta, non aveva ricevuto alcun corrispettivo; che, in base al combinato degli artt. 1467 e 1458 c.c., l'eventuale risoluzione per eccessiva onerosità nei contratti con prestazioni periodiche o continue, non si estendeva alle prestazioni già eseguite; che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti di diritto per la riduzione del 50% della somma richiesta dalla creditrice ai sensi dell'art. 2 Cost.; che nessuna detrazione era dovuta con riguardo alla posizione della cliente [REDACTED] [REDACTED] che nessun risarcimento non patrimoniale era dovuto all'attrice, in quanto la domanda risultava generica e priva di riscontri probatori e atteso che la condotta della [REDACTED] era sempre stata improntata secondo le regole di buona fede e correttezza; che la proposta transattiva avanzata dalla debitrice nel giugno 2021 era inaccettabile in quanto prevedeva la cessione dei titoli senza garanzia *pro solvendo*. Concludeva pertanto la convenuta per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Con provvedimento del 8 luglio 2021 questo Tribunale, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta e/o di pronta e facile soluzione, visto l'art. 648 c.p.c. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4425/2020.

Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6 dicembre 2022, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, durante la quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel presente giudizio, parte attrice fonda la propria opposizione al decreto ingiuntivo impugnato, in ragione delle conseguenze createsi a causa delle restrizioni imposte dalla diffusione della pandemia da COVID-19. Tale situazione di carattere eccezionale, a detta dell'attrice, avrebbe determinato una



carenza di liquidità tale da impedire a [REDACTED] di assolvere regolarmente le proprie obbligazioni ed in particolare quelle scaturenti dal contratto di distribuzione concluso con parte convenuta. Tale accordo prevede l'obbligo per [REDACTED] di consegnare alla [REDACTED] i prodotti indicati in contratto e impegna quest'ultima alla loro distribuzione in via esclusiva nei territori di Sicilia e Calabria ed alla corresponsione, in favore della fornitrice, del prezzo stabilito nel contratto stesso.

In linea generale, occorre precisare che l'impossibilità che estingue la obbligazione del debitore, ex art 1256 c.c., è da intendersi in senso assoluto ed oggettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile o prevedibile, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento. L'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione deve consistere quindi non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso.

Giova altresì ricordare, che le obbligazioni pecuniarie per loro natura non sono mai esposte ad una materiale o giuridica oggettiva impossibilità, ma solo ad una soggettiva inattuabilità, connessa all'indisponibilità o alla penuria dei flussi di cassa. Sul punto i giudici di legittimità hanno precisato che, *“in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e non può consistere nella mera impotenza economica dipendente dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto (Cass. 25-5-2004 n. 9645). Poiché, dunque, l'estinzione di una obbligazione può derivare unicamente dal sopravvenire di un evento che oggettivamente e in modo assoluto impedisca la possibilità della relativa prestazione... il che, alla stregua del principio secondo cui genus nunquain perit, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (Cass. 16-3-1987 n. 2691; Cass. 17-6-1980 n. 3844; Cass. 15-7-1968 n. 2555; nello stesso senso Cass. 30-4-2012 n. 6594” (Cass n. 25777 del 2013)*

Sempre in linea di massima, peraltro, le prestazioni oggi irrealizzabili potranno tornare ad essere concretamente possibili alla cessazione dello stato di emergenza, salvo che non venga stabilito un termine ritenuto essenziale.

La legislazione speciale adottata a seguito dell'emergenza pandemica ha tipizzato l'impossibilità oggettiva quale causa che giustifica l'esonero di responsabilità del debitore, disponendo che questi non è responsabile allorquando non abbia potuto rendere la prestazione a causa degli obblighi imposti dai provvedimenti legislativi emergenziali.

Non è venuto meno, in ogni caso, il nesso causale fra l'osservanza delle misure restrittive e inadempimento, nesso che dunque va provato e contestualizzato. Non è infatti sufficiente dimostrare che sono state le misure ad aver bloccato o limitato la prestazione, in quanto hanno vietato o ritardato



l'esercizio di un'attività, per liberare il debitore dall'area della responsabilità, consentendogli di porre il rapporto contrattuale in una situazione di quiescenza.

Resto quindi fermo il principio per il quale spetta al debitore dimostrare di aver fatto uso della ordinaria diligenza per rimuovere gli ostacoli creati all'esatta esecuzione degli impegni contrattualmente assunti.

L'obbligato per escludere la propria responsabilità, non può dunque limitarsi ad allegare assiomaticamente che l'inadempimento è ascrivibile alle misure anticontagio, dovendo offrire la prova circostanziata del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante, rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia.

Gli stessi giudici di legittimità hanno sancito che, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "*factum principis*" (Cass. n. 2017 n. 13142). Appare pertanto evidente che l'onere di allegazione probatoria non è sovvertito dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione che deve essere sempre e comunque provata.

Si può dunque ragionevolmente sostenere che anche in epoca di pandemia da COVID-19 il debitore, ha l'onere di dimostrare che è stato proprio il rispetto delle misure di contenimento ad avergli impedito di eseguire la prestazione; infatti, se la necessità di adeguarsi alla normativa emergenziale è in line astratta causa di forza maggiore, resta l'esigenza per il debitore di dimostrare che il suo inadempimento è derivato proprio dall'esigenza di allinearsi ad essa.

In definitiva, se è indubbio che la pandemia da COVID-19 rappresenta sicuramente un evento naturale imprevedibile ed incontrollabile, perché possano invocarsi le tutele degli artt. 1256 e 1467 c.c. occorre che essa o, più in generale, i relativi risvolti in ambito legale ed economico, abbiano avuto efficacia causale sull'inadempimento o sull'eccessiva onerosità di un eventuale adempimento, di talché l'onere di allegazione probatoria non è sovvertito dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione e questa va sempre e comunque provata.

Facendo applicazione dei suesposti principi alla presente vicenda, occorre innanzitutto precisare che il titolo esecutivo opposto si fonda sul mancato pagamento di tre fatture emesse dalla creditrice rispettivamente il 29 febbraio, il 3 marzo e il 31 maggio del 2020 e che risulta indubbio oltre che incontestato, che i beni oggetto del contratto di distribuzione, sono stati regolarmente consegnati a [REDACTED] e da questa distribuiti ai vari clienti di zona.

A giustificazione del proprio inadempimento, l'opponente riferisce che le forniture effettuate ai singoli negozianti sono state incassate solo in minima parte e mediante titoli post-datati e di aver inoltre dovuto concedere, causa pandemia, sconti sulle forniture [REDACTED]



Produce a sostegno delle proprie difese una serie di assegni e cambiali postdatati, assentatamente emessi dai propri clienti per le forniture dei capi di abbigliamento [REDACTED] nonché alcune note di credito.

Occorre tuttavia precisare che non è stata fornita prova alcuna che tali documenti siano effettivamente riconducibili alla fornitura di parte convenuta, oltre al fatto che taluni dei titoli prodotti in giudizio risultano privi dei dati del beneficiario e del traente. Per contro, parte opposta ha prodotto copiosa, ancorché parziale, documentazione dalla quale si evince che [REDACTED] ha incassato dalla propria clientela gran parte delle forniture [REDACTED]

In base a tali elementi, consegue che l'attrice non può invocare a giustificazione del proprio inadempimento l'art. 15 del contratto di distribuzione, per il quale le parti non sono responsabili l'una nei confronti dell'altra nel caso in cui l'inadempimento o il suo ritardo siano imputabili per causa di forza maggiore o eventi di carattere eccezionale, in quanto non ha dimostrato che l'obbligo di attenersi alle misure emergenziali le ha impedito, di fatto, l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della [REDACTED]

L'inadempimento della [REDACTED] pertanto, non può essere ricondotto alla situazione emergenziale conseguente la pandemia: infatti, se è plausibile che quest'ultima può aver determinato un minor afflusso di cassa, ciò non significa che il contratto di distribuzione in oggetto deve ritenersi risolto.

In altri termini, l'inadempimento per impossibilità sopravvenuta della prestazione causa pandemia non può essere invocato in quanto l'esecuzione della prestazione debitoria non è divenuta, nella fattispecie, impossibile, avendo [REDACTED] dato esecuzione al contratto di distribuzione concluso con la [REDACTED] anche durante la fase pandemica.

Peraltro per le obbligazioni pecuniarie, come sopra precisato, non si può mai parlare di impossibilità sopravvenuta assoluta (cfr. Cass. 25777 del 2017), a diventare impossibile risulta semmai l'esercizio dell'attività commerciale e non il pagamento del corrispettivo stabilito.

Non avendo dunque fornito prova del nesso causale fra l'osservanza delle misure restrittive e l'inadempimento, permangono in capo alla [REDACTED] tutte le obbligazioni assunte nei confronti della creditrice.

Quanto all'istanza subordinata formulata dall'attrice di risoluzione contrattuale stante l'eccessiva onerosità sopravvenuta, si precisa che, ferme restando le considerazioni sopra svolte, il contratto di distribuzione *de quo* si è risolto *ex lege* ai sensi dell'art. 1454 c.c. una volta decorsi i termini di diffida ad adempiere intimati da [REDACTED] in data 23 luglio 2020.

Nè può essere imputata all'opposta una violazione del principio di buona fede, considerato che ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro sempre che ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio. L'eventuale crisi di liquidità, infatti, è pur sempre un



rischio insito dell'attività imprenditoriale, anche laddove discenda dall'altra insolvenza o da una stagnazione del mercato, trattandosi di un aspetto che connota la sfera organizzativa individuale e che può essere lamentato, nella fattispecie, anche dalla creditrice.

Alla luce delle precedenti considerazioni, non possono altresì trovare accoglimento le richieste da parte di [REDACTED] di un'equa riduzione del 50 per cento di quanto ingiunto nel titolo esecutivo opposto e di condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale per condotta diffamatoria e anticoncorrenziale, con inibizione di analoghi comportamenti.

Occorre infine rilevare che parte attrice ha dimostrato un sostanziale disinteresse circa l'esito della causa atteso che non ha depositato nessuna memoria ex art. 183 c.p.c., rimanendo inerte dinanzi le istanze istruttorie di parte opposta, né depositato la comparsa conclusionale, limitandosi, in sede di precisazione delle conclusioni, a quanto dedotto nell'atto introduttivo e nelle successive note scritte.

In base alle esposte ragioni, ogni altra richiesta ed istanza istruttoria restano assorbite e la presente opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta dalle parti.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 13651/2020:

- 1) conferma il decreto ingiuntivo n. 4425/2020 R.G 10145/2020, emesso dal Tribunale di Firenze in data 9 novembre 2020;
- 2) condanna [REDACTED] srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED] srl che liquida in euro 3.800,00 oltre Iva e cpa, come per legge.

Firenze, 30.05.2023

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Mazza

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.





